

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Prot. n. 1404 del 13/01/2014

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Commissari Straordinari delle Province Regionali
Ai Presidenti degli Enti Parco Regionali
Agli Enti Porto
All'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive

p.c.

Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
Al Presidente del Comitato Tecnico Regionale ex D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.

LORO SEDI

OGGETTO : Decreto Legislativo n.334/99 e s.m.i. – art.14 “Aspetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione”

Il Decreto Legislativo del Governo n° 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” , all’articolo 14 prevede che in assenza delle prescritte varianti ai piani territoriali e agli strumenti urbanistici , per i casi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di:

- insediamenti di “*stabilimenti*” nuovi;
- modifiche degli “*stabilimenti*” di cui all'articolo 10, comma 1 del Decreto legislativo n.334/99;
- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli “*stabilimenti*” esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante,

debbono essere rilasciate, qualora il progetto sia conforme a determinati requisiti di sicurezza, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1 del citato decreto legislativo, sui rischi connessi alla presenza dello “*stabilimento*”.

In ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza, i predetti requisiti di sicurezza sono stati stabiliti con il decreto ministeriale D.M. LL.PP. 09/05/2001 e, pertanto, ove necessario, occorre provvedere, da parte degli Enti locali territorialmente interessati, alla predisposizione del c.d.”*elaborato tecnico RIR*” nel quale individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione e vincolo.

Per quanto sopra, nel rappresentare la necessità di una continua attività di vigilanza legata nella fattispecie alla revisione dei PRG comunali o degli altri strumenti di pianificazione del territorio ed alla connessa verifica del rispetto del Decreto Legislativo in oggetto, si ricorda che in assenza di una disciplina regionale, ogni attività specifica, non espressamente prevista dalla norma statale, consente di operare in ragione di ogni singolo caso, attraverso il previsto parere, da esprimersi a cura del Comitato Tecnico Regionale di cui allo stesso decreto legislativo n.334/99 e s.m.i.

Nel rinnovare, comunque, l’invito ad adeguare la pianificazione urbanistica e/o territoriale alle esigenze di sicurezza legate alla presenza degli stabilimenti in argomento nei casi previsti, questo Assessorato si impegna a porre in essere ogni misura necessaria per dare priorità, nell’ambito della propria azione istituzionale, alle conseguenti proposte di variante, anche per stralcio, finalizzate all’adeguamento degli strumenti di pianificazione alla Direttiva Comunitaria.

Si ritiene infine utile evidenziare che, per le stesure delle varianti ai PRG comunali o degli altri strumenti di pianificazione in argomento, va fatto anche riferimento al contenuto della nota n.13050 del 22 febbraio 2006 dei Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica di questo Assessorato, che in allegato alla presente qui si intende ribadire, per quanto attiene alle relative procedure (**Allegato 1**) .

La presente Circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dei Dipartimenti Regionali dell’Ambiente e dell’Urbanistica.

F.to L’Assessore per il Territorio ed Ambiente
(Maria Lo Bello)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO URBANISTICA DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE

Prot. n. 13050 del 22-02-2006

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Presidenti delle Province
Ai Presidenti degli Enti Parco Regionali
Agli Enti Porto
Ai Presidenti dei Consorzi A.S.I.
LORO SEDI
e p. c. Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
LORO SEDI
Al Presidente del Comitato Tecnico Regionale
c/o Ministero Interno – Direzione Regionale VV.F.
Via Mariano Stabile, 160
Palermo

Oggetto: Pianificazione territoriale e urbanistica in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, in attuazione dell'art. 14, D.L.vo 334/99 e del DM LL.PP. 9 maggio 2001.

L'articolo 14 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha previsto che, con uno specifico Decreto ministeriale, venissero definiti i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Tale Decreto ministeriale è stato approvato in data 9 maggio 2001 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2001. Il comma 4 dell'articolo 2 di detto decreto prevede che in assenza di apposita disciplina regionale, devono applicarsi i principi, i criteri ed i requisiti contenuti nello stesso decreto.

La citata normativa di settore si applica nel caso di:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Gli enti territoriali interessati devono apportare, ove necessario, le variazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti. Alle varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, deve essere allegato uno specifico elaborato tecnico denominato "RIR - Rischio di incidenti rilevanti" (articolo 4 comma 1 del citato decreto), che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.

Non avendo notizia di adempimenti assunti in tal senso, si evidenzia agli Enti in indirizzo l'obbligo di verificare la necessità di predisporre tali varianti, richiedendo le informazioni e valutazioni necessarie ai gestori degli stabilimenti e secondo quanto indicato dal citato decreto ministeriale.

Si ritiene inoltre utile evidenziare che, in carenza di variante urbanistica adottata, le concessioni ed autorizzazioni edilizie, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 334/99 e nei casi previsti dal D.M in oggetto, sono soggette, su richiesta del Comune interessato, al parere tecnico del Comitato Tecnico Regionale (autorità competente di cui all'articolo 21 del Decreto legislativo n. 334/99, sino al trasferimento delle competenze alla Regione, sulla base dell'art. 72 del Decreto legislativo 112/98).

Gli Enti interessati - nel cui territorio siano già insediati uno o più stabilimenti a rischio, ovvero che si trovino nella necessità di insediare stabilimenti a rischio di incidente rilevante - nel procedere alla stesura di un nuovo strumento urbanistico generale o di una variante, dovranno provvedere a dichiarare, mediante idonea attestazione del Responsabile del relativo procedimento, che la proposta adottata contiene l'elaborato tecnico RIR.

Analoga attestazione deve essere prodotta nel caso in cui la variante o il nuovo P.R.G. non comprenda l'elaborato tecnico RIR per i seguenti motivi:

- in quanto le previsioni urbanistiche non sono riconducibili al campo di applicazione della normativa in oggetto;
- in quanto, sulla base delle informazioni fornite dal gestore e/o delle valutazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale, le ipotesi incidentali prevedono scenari di danno esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento;
- in quanto non sono concluse le procedure relative all'istruttoria da parte del Comitato Tecnico Regionale.

Si ritiene infine utile ricordare che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Decreto ministeriale 9 maggio 2001, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico RIR devono essere notificate ai vicini Enti territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, perché gli stessi possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di rispettiva competenza.

F.to Il Dirigente Generale
Dipartimento Territorio e Ambiente
(Avv. G. Lo Bue)

F.to Il Dirigente Generale
Dipartimento Urbanistica
(Arch. G. Li Bassi)